

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	45
Data del provvedimento	06-12-2023
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRASPORTI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIO ECONOMICA

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIREZIONE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2023, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Stefano Passiatore	Sindaco	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli 4959/2023	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luciano Neri	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N°	Oggetto
A	9	CONVENZIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRASPORTI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIO ECONOMICA

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIREZIONE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
	+++

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	9	CONVENZIONE

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 del 16.05.2022 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Dott. Paolo Omoboni, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

VISTI

- il Provvedimento del Direttore n. 26 del 10.03.2023 di assegnazione dell’ Incarico di funzione organizzativa di Responsabile dell’Ufficio di Piano e Servizi ad Alta Integrazione e Socio-Assistenziali alla Dott.ssa Alessandra Pini;
- Il Provvedimento del Direttore n. 81 del 27.07.2023 di assegnazione dell’Incarico di funzione organizzativa di Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Programmazione Economica alla Sig.ra Serena Nenci;

RICHIAMATI:

- l.n. 328/2000 denominata “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Art 17 della l.r.t. n. 40/2005 rubricato “*Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale*”;
- La l.r.t. n. 41/2005 recante la disciplina del “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti della cittadinanza sociale*”;
- l’art. 55 c.2 del d.lgs n. 117/2017 rubricato “*Coinvolgimento degli enti del terzo settore*” recante la disciplina circa il rapporto tra Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione;
- la D.G.R.T. n. 1156/2023 recante “*Disposizioni regionali concernenti l’attività di trasporto sanitario di cui all’art. 76 quater, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 40/2005 - Dematerializzazione della ricetta.*”

- la D.G.R.T. n. 746/2023 recante “*Disposizioni regionali concernenti l’attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili: seconda fase sperimentale*”
- la D.G.R.T. n. 1074/2023 recante “*Disposizioni regionali concernenti l’attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili, seconda fase sperimentale: modifiche DGR 746-2023*”

VISTI :

- la Delibera di Assemblea n. 34 del 12/09/2023 con la quale si approva lo schema di Convenzione relativa alla disciplina sui trasporti dei soggetti in condizione di fragilità socio-economica;
- Il Provvedimento del Direttore n. 105 del 20.10.2023 con il quale si pubblicava l’esito dell’Avviso Pubblico di cui sopra;

CONSIDERATO che la Convenzione oggetto del presente atto costituisce l’esito del procedimento di co-progettazione *ex art. 55 d.lgs. 117/2017* ed è pertanto il risultato della cd “*amministrazione condivisa*” con le ODV/APS del territorio che hanno mostrato interesse alla partecipazione

VISTO il D.D. n. 20265/2023, avente ad oggetto l’impegno di spesa e liquidazione a favore delle Società della Salute e Zone Distretto, che dispone per questa Società della Salute la liquidazione di € 13.426,92 per il 2023 ed un impegno pari ad € 26.853,84 per il 2024;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della l.n. 241/1990 e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto conflitti di interesse *ex art. 6-bis l.n. 241/1990*;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell’odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.;

Con le modalità previste dall’art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

- 1) DI APPROVARE** le modifiche alla Convenzione sui trasporti di soggetti in condizione di fragilità socio-economica (All. A);
- 2) DI DARE MANDATO** al Direttore di questa S.d.S. di adottare tutti gli atti conseguenti all'approvazione di questa deliberazione;
- 3) DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
- 4) DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, Collegio Sindacale ed alle Associazioni firmatarie;

F.to **Il Presidente**

Dott. Paolo Omoboni

F.to **Il Direttore**

Dott. Marco Brintazzoli

CONVENZIONE TRASPORTI DI SOGGETTI CON FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICA

L'anno 2023, il giorno ____ del mese di _____, in Borgo San Lorenzo (FI), presso la sede della Società della Salute Mugello, via Palmiro Togliatti n. 29,

la Società della Salute del Mugello, in seguito denominata "S.d.S.", rappresentata dal Presidente Paolo Omoboni, nato a Borgo San Lorenzo il 18/09/1978, il quale interviene esclusivamente per nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, C.F. e partita IVA, n. 05517830484.

E

L'Associazione di volontariato: Confraternita di Misericordia/Pubblica Assistenza di

con sede a _____

via _____ n. _____

C.F. _____

nella persona di _____

nato/a _____ il _____

ed in seguito denominato come "Associazione";

VISTE:

- l.n. 328/2000 denominata "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- il d.lgs. n. 117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore, a norma art. 1, c. 2, lett. b) l.n. 106/2016", che abroga la l.n. 266/1991. la L.R.T. n. 28/2013 recante "*Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici*";

- la L.R.T. n. 41/2005 recante “*Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”;
- la L.R.T. n. 40/2005 recante la “Disciplina del servizio sanitario regionale”
- la D.G.R.T. n. 1156/2023 recante “*Disposizioni regionali concernenti l'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 76 quater, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 40/2005 - Dematerializzazione della ricetta.*”
- la D.G.R.T. n. 746/2023 recante “*Disposizioni regionali concernenti l'attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili: seconda fase sperimentale*”
- la D.G.R.T. n. 1074/2023 recante “*Disposizioni regionali concernenti l'attività progettuale relativa al trasporto di persone fragili, seconda fase sperimentale: modifiche DGR 746-2023*”

PRESO ATTO CHE:

- decorsi i termini per la presentazione delle domande alla Manifestazione di interesse pubblicata in data 12/09/2023 sono pervenute n. 9 richieste di partecipazione;
- con commissione del 20/10/2023 è stato deciso di accogliere la manifestazione di interesse dell'Associazione, la quale, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Presidente, è regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato ex L.R.T. n. 28/93, con D.P.G.R. n. ____ del _____, iscrizione valida fino alla costituzione del Registro previsto dal d.lgs. n. 117/2017, e che non sono in corso procedure di revoca;
- l'Associazione opera prevalentemente nel settore sociale e sociosanitario;
- l'Associazione risulta possedere i requisiti morali ex art. 56, c. 3, d.lgs. n. 117/2017;

PRESO ATTO CHE l'Associazione è stata accreditata dal Comune di _____ per l'attività di trasporto sociale, ai sensi della L.R.T. n. 82/2009 (recante disposizioni in materia di “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”) e s.m.i. e del relativo regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. 29/R del 3 marzo 2010;

PRESO ATTO CHE L'erogazione del voucher che autorizza la prestazione da svolgersi presso l'Associazione è subordinata ai requisiti individuati dalla DGRT n. 746/2023. In particolare, l'utente beneficiario è tenuto a:

- essere in possesso della prescrizione (NRE) o lettera di dimissione con indicazione di effettuare un ciclo ripetuto di prestazioni terapeutiche presso un servizio del SST;

- dichiarare, con assunzione di responsabilità *ex art. 76 D.P.R. 445/2000*, di essere in possesso di:
 - certificazione che attesti la condizione economica dell'anno in corso (ISEE);
 - residenza o domicilio sanitario in un comune della Regione Toscana;
 - sede di erogazione della prestazione sanitaria prescritta;
- la presenza di almeno n. 1 dei seguenti indicatori di fragilità sociale:
 - persona che vive da sola
 - persona che vive con convivente disabile o figlio minore

persona che vive con persona anziana > 70 anni

PREMESSO CHE il seguente rapporto convenzionale costituisce l'atto conclusivo del procedimento di co-progettazione *ex art. 55 d.lgs. 117/2017* ed è pertanto esito della cd "*amministrazione condivisa*" con le ODV/APS del territorio che hanno mostrato interesse alla partecipazione

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina il rapporto tra la Società della Salute Mugello e l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale che ha manifestato interesse ed è stata accolta al procedimento di co-progettazione circa il servizio di "*trasporto di soggetti in condizioni di fragilità socio-economica*" *ex DGRT n. 746/2023*.

L'Associazione è tenuta al trasporto A/R verso la struttura indicata dal voucher prodotto dal dedicato portale web, secondo le modalità previste dalla legge.

La Società della Salute Mugello è tenuta ad un controllo a campione circa la liceità e la conformità dei voucher prodotti dal sistema nonché al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione nell'espletamento del servizio di cui al comma 1.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'

L'attività è rivolta a tutta la cittadinanza che presenti I requisiti *ex art.* 3 della presente Convenzione e che presenti alle Associazioni il voucher prodotto dal portale informatico appositamente istituito;

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è tenuta ad individuare un referente per il servizio oggetto del presente accordo convenzionale;

L'Associazione è tenuta ad effettuare il servizio di trasporto A/R verso la struttura indicata nel voucher prodotto dal sistema informatico e presentato dal cittadino;

L'Associazione è tenuta ad effettuare il servizio con l'automobile ordinaria. L'utilizzo di un mezzo di locomozione diverso dall'auto non comporterà un rimborso maggiore di quanto stabilito all'art 6 della presente Convenzione;

L'Associazione è tenuta a presentare a questa S.d.S. il voucher del servizio effettuato al fine del rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Nell'eventualità che le risorse assegnate dalla Società della Salute non siano sufficienti a coprire il voucher presentato dal cittadino, l'Associazione è tenuta a comunicarlo preventivamente al referente individuato dalla Società della Salute;

L'Associazione si impegna a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso i terzi nei confronti dell'Associazione stessa e dei volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la S.d.S da ogni responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione;

L'Associazione si impegna a conformare le proprie attività, svolte in piena autonomia gestionale, a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Società della Salute e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'Associazione;

L'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della Presidenza e della sede dell'Associazione stessa nonché a comunicare tempestivamente ogni informazione necessaria al corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione;

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

La Società della Salute Mugello è tenuta al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione;

La Società della Salute Mugello si impegna ad effettuare controlli a campione sulla liceità del voucher emesso, garantendo comunque all'Associazione il rimborso qualora il vizio afferisca esclusivamente ai dati di cui alla D.G.R.T. n. 746/2023;

ART. 6 – RIMBORSO SPESE

Il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione nell'espletamento del servizio è così individuato:

- € 24,00 per I viaggi entro 25 km dall'abitazione del cittadino
- € 10,00 oltre l'ora o frazione di ora
- € 0,70/km percorsi oltre il 25° chilometro

L'Associazione è tenuta alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute nello svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione;

ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI

In ossequio all'art 55, c. 3 d.lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), i rimborsi spese sono previsti solo ed esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e documentate. Le tipologie di spese previste per il rimborso sono, a titolo esemplificativo non esaustivo ed esclusivamente per la quota parte del servizio effettuato:

- Carburante
- Polizza assicurativa
- Manutenzione automezzo
- Spese generali

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente il metodo di calcolo utilizzato per l'individuazione della suddetta quota parte imputabile alla S.d.S. Le spese sostenute dall'Associazione per l'impiego di personale dipendente nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione non potranno eccedere il 25% del totale delle altre spese sostenute;

ART. 8 – FACOLTA' ACCESSORIE

In ordine ad un corretto, puntuale ed efficiente svolgimento del servizio, la Società della Salute si riserva la facoltà di allocare diversamente il budget, inizialmente ripartito equamente tra le Associazioni, per garantire il servizio su tutto il territorio del Mugello.

La Società della Salute si riserva la facoltà di indirizzare il cittadino presso un'Associazione diversa rispetto a quella da questi inizialmente individuata, in ragione di esigenze economico-organizzative;

ART. 9 – TRASPORTI EXTRA-REGIONALI

La Società della Salute Mugello si impegna a riconoscere I rimborsi *ex art. 6* della presente Convenzione all'Associazione che abbia effettuato il trasporto verso una struttura pubblica extra SSR purchè tale struttura sia parte integrante di uno specifico accordo stipulato con l'Azienda USL Toscana Centro.

L'accordo può essere stipulato anche su specifica segnalazione da parte della Società della Salute Mugello.

L'Associazione è tenuta ad informare preventivamente la Società della Salute Mugello circa il trasporto extra-regionale, impegnandosi ad eseguire il servizio solo dopo che l'accordo di cui sopra sia stato sottoscritto.

In caso di urgenza socio-sanitaria del beneficiario, l'Associazione provvederà ad effettuare il trasporto previa comunicazione alla Società della Salute Mugello, la quale procederà col rimborso solo a seguito della stipulazione dell'accordo di cui al comma precedente;

ART. 10 – PAGAMENTI

Il rimborso delle spese avverrà a cadenza mensile, dietro emissione di regolare nota di debito oppure fattura elettronica se titolare di partita IVA;

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Società della Salute del Mugello, Via Palmiro Togliatti n. 29, 50032 Borgo San Lorenzo (FI), C.F. e P. IVA 05517830484 ed il codice univoco ufficio al quale

dovranno essere indirizzate è il seguente: UFT7VY. Sulle fatture elettroniche dovrà essere obbligatoriamente riportato:

- al punto 2.1.2.2 un Codice Identificativo Gara che verrà successivamente comunicato alla S.d.S. -
- al punto 2.1.8.1 il numero della fattura -
- al punto 2.1.8.2 la data della fattura
- al punto 2.1.1.11 la natura dell'attività e precisamente "TRASPORTI FRAGILI";

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Associazione accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) previsto dalla seguente normativa: l.n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2008 e determinazione dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1/2010.

L'associazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 11 – DURATA

Il presente accordo convenzionale ha durata annuale sino al 31.12.2024, con possibilità di proroga su accordo tra le parti di un ulteriore anno.

ART. 12 - INADEMPIMENTO E RECESSO

La S.d.S. procederà alla verifica ed alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà attuare i necessari interventi. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempimenti e/o non esatti adempimenti devono essere comunicate dalla SdS all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dall'accertamento dell'inadempimento o della rilevazione del fatto da contestare, fissando un termine entro il quale l'Associazione può adottare i provvedimenti necessari. Trascorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta. Nel caso in cui si verificano situazioni anche non costituenti inadempimento, ma comunque incompatibili con il proseguimento della collaborazione, la SdS ha facoltà di recedere dalla Convenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC, da inviare con preavviso di almeno 30 giorni. Stessa facoltà compete all'Associazione. In caso di recesso restano ferme le obbligazioni già assunte da entrambe le parti fino allo scioglimento della Convenzione. L'eventuale inadempimento non rileva soltanto quando e se dovuto a caso fortuito o forza maggiore

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (cd. “G.D.P.R. - General Data Protection Regulation”) e dal d.lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali”), le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali e comunitari;

Il fondamento giuridico del trattamento delle categorie particolari dei dati personali di cui all’art. 9 Reg. UE 2016/679 è dettato dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dall’art. 9, par. 2, lett. g) .

ART. 14 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

In caso di controversie in merito all’applicazione della presente Convenzione viene attribuita competenza giurisdizionale al Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.

ART. 15 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene registrato solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione sono totalmente a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Società della Salute Mugello

(Dott. Paolo Omoboni) _____

Il legale rappresentante Confraternita di Misericordia di/ Pubblica Assistenza

(.....) _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 45 del 06-12-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 06-12-2023 al 21-12-2023

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 06-12-2023**